



Martedì 07/05/2024

Sospensione comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre. Nuovi chiarimenti delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) in attuazione della Delega fiscale.

Nel documento "esame delle nuove misure" suddiviso in quattro paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.

Relativamente a quest'ultima novità si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei periodi dell'anno che vanno dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Rientrano tra gli atti interessati dalla novità:

- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni;
- gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- le lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

La previsione, chiariscono le Entrate, non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

L'Agenzia chiarisce inoltre che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza, tali da richiedere una deroga al suddetto regime di sospensione:

- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- l'invio di comunicazioni o atti che prevedono inoltre di una notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale;
- l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>